

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

### per l'accesso alla Data Room - Concordato preventivo n. 33-1/2023

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (**"Richiedente"**),

#### PREMESSO CHE

- 1) il Liquidatore del concordato preventivo n. 33-1/2023, Avv. Prof. Giacomo D'Attorre, ha disposto la procedura competitiva per la vendita dei rami aziendali della società debitrice (**"Società"**) secondo quanto previsto nell'avviso di vendita del 14 aprile 2026 (**"Avviso di Vendita"**);
- 2) per la partecipazione alla procedura è previsto l'accesso a una *virtual data room* contenente documentazione riservata relativa ai rami aziendali oggetto di cessione;
- 3) l'accesso alla documentazione comporta la conoscenza di informazioni riservate di carattere tecnico, commerciale, industriale e finanziario;

#### SI IMPEGNA

#### Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente impegno si intende per:

- **"Informazioni Riservate"**: qualsiasi informazione, dato, documento, notizia, *know-how* di carattere tecnico, commerciale, industriale, finanziario, legale, amministrativo o di altra natura, in qualsiasi forma o supporto, relativo alla Società, ai rami aziendali oggetto di cessione, alle concessioni, ai contratti, al personale, agli impianti, alle reti di distribuzione, ai rapporti con le amministrazioni concedenti e con gli utenti, nonché qualsiasi altra informazione acquisita attraverso l'accesso alla *Data Room*;
- **"Data Room"**: la *virtual data room* messa a disposizione dal Liquidatore contenente la documentazione relativa ai rami aziendali oggetto di vendita;
- **"Procedura"**: la procedura competitiva per la vendita dei rami aziendali di cui all'Avviso di Vendita.

#### Art. 2 - Obblighi di riservatezza

Il Richiedente si impegna a:

- a) mantenere la massima riservatezza su tutte le Informazioni Riservate acquisite attraverso l'accesso alla *Data Room*;
- b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione della partecipazione alla Procedura e alla formulazione dell'eventuale offerta;
- c) non divulgare, comunicare, rendere note o comunque mettere a disposizione di terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, salvo quanto espressamente autorizzato per iscritto dal Liquidatore;

d) adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle Informazioni Riservate, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei segreti commerciali.

### **Art. 3 - Limitazioni all'utilizzo**

Il Richiedente si obbliga a:

- a) non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2, lett. b);
- b) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi concorrenziali o per ottenere vantaggi competitivi nei confronti della società debitrice o di terzi;
- c) non riprodurre, copiare o duplicare le Informazioni Riservate, salvo quanto strettamente necessario per le finalità consentite;
- d) non effettuare ingegneria inversa o tentativi di decodificazione delle informazioni tecniche acquisite.

### **Art. 4 - Accesso del personale**

Il Richiedente garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato esclusivamente al personale, ai consulenti e ai collaboratori strettamente necessari per le finalità della Procedura, preventivamente identificati e vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza previsti nel presente accordo. Il Richiedente rimane responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori.

### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

Il Richiedente, in qualità di titolare autonomo del trattamento per le finalità connesse alla propria partecipazione alla Procedura, si impegna a trattare i dati personali eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio.

### **Art. 6 - Restituzione delle informazioni**

Al termine della Procedura, indipendentemente dal suo esito, il Richiedente si impegna a:

- a) distruggere tutte le copie, anche parziali, cartacee o informatiche delle Informazioni Riservate in suo possesso;
- b) fornire attestazione scritta dell'avvenuta distruzione.

### **Art. 7 - Durata degli obblighi**

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente impegno hanno durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la diversa durata che dovesse risultare dalla natura delle specifiche informazioni o da disposizioni di legge. Per le informazioni qualificabili come segreti commerciali ai sensi dell'art. 99 del Codice della Proprietà Industriale, gli obblighi permangono fino a quando le stesse mantengano i requisiti di segretezza.

### **Art. 8 - Esclusioni**

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro comunicazione o lo divengano successivamente senza violazione del presente impegno;
- b) fossero già legittimamente conosciute dal Richiedente prima della loro comunicazione;
- c) siano sviluppate autonomamente dal Richiedente senza utilizzo delle Informazioni Riservate;
- d) debbano essere divulgate per obbligo di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, previa tempestiva comunicazione al Liquidatore.

#### **Art. 9 - Esonero di responsabilità**

Il Richiedente riconosce che:

- a) le Informazioni Riservate sono fornite "così come sono" senza alcuna garanzia circa la loro completezza, accuratezza o aggiornamento;
- b) il Liquidatore e gli organi della Procedura non assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze nelle informazioni fornite;
- c) ogni valutazione e decisione relativa alla partecipazione alla Procedura è assunta dal Richiedente sotto la propria esclusiva responsabilità;
- d) la messa a disposizione delle Informazioni Riservate non costituisce sollecitazione all'investimento né comporta alcun obbligo di alienazione da parte degli organi della Procedura.

#### **Art. 10 - Conseguenze della violazione**

Il Richiedente riconosce che la violazione degli obblighi previsti nel presente impegno può causare danni irreparabili al patrimonio della Procedura e si impegna al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale violazione. Il Liquidatore si riserva il diritto di richiedere l'inibitoria immediata di qualsiasi condotta lesiva e di escludere il Richiedente dalla Procedura in caso di violazione degli obblighi di riservatezza.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

Il presente impegno è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Avellino. Le eventuali modifiche al presente impegno devono essere concordate per iscritto. La nullità o inefficacia di singole clausole non comporta nullità dell'intero impegno. Il Richiedente dichiara di aver letto e compreso integralmente il presente impegno e di accettarne incondizionatamente tutti i termini e le condizioni.

Luogo, data, sottoscrizione